

Numero
5429

fr

0

Bellinzona
9 novembre 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Onorevole Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale delle
finanze (DFF)
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione sull'Ordinanza del Consiglio federale concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull'imposizione minima, OlmM)

Onorevole Consigliere federale,

desideriamo innanzitutto ringraziarla per averci coinvolto nella procedura di consultazione a margine.

La presente ordinanza attua in parte l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese sulla base della modifica costituzionale attualmente al vaglio del Parlamento federale, nei confronti della quale ci siamo già espressi con missiva n. 1860 del 13 aprile 2022 ed alla quale rimandiamo espressamente.

Come già evidenziato nell'ambito della consultazione sulla modifica delle basi legali costituzionali più sopra menzionata, a nostro giudizio la nuova norma transitoria di cui all'art. 197 n. 15 Cost. fed. va semplificata. I principali motivi sono riconducibili al fatto che, come già riferito, le prescrizioni modello concernenti il pilastro 2 non sono state convenute in una Convenzione multilaterale, ma rappresentano bensì delle semplici regole modello internazionali paragonabili al diritto consuetudinario. Non essendo state stabilite in maniera vincolante, queste potrebbero anche cambiare, magari anche in corso d'opera durante i futuri processi legislativi svizzeri. Una certa flessibilità deve pertanto essere garantita. Tutti i dettagli tecnici e/o procedurali attualmente presenti nelle basi legali costituzionali, in particolare nella disposizione transitoria del nuovo art. 197 n. 15 Cost. fed., vanno inseriti nel presente progetto di ordinanza.

Fatte queste premesse, ci permettiamo qui di seguito esporre le nostre considerazioni in relazione all'ordinanza in consultazione.

I. Principi

In generale, possiamo affermare di essere d'accordo con la procedura in due fasi proposta, tenuto conto degli sviluppi del diritto fiscale internazionale e della tutela degli interessi della Svizzera. Riteniamo pertanto opportuno l'approccio graduale adottato, rispettivamente la suddivisione tematica delle disposizioni dell'ordinanza in due parti, una parte sostanziale ed una più formale, soprattutto perché il quadro di attuazione, il cd. *"Implementation Framework"*, non è ancora stato finalizzato da parte dell'OCSE e del G20.

Riteniamo inoltre che i punti essenziali da attuare con la bozza di ordinanza, in particolare l'applicabilità delle prescrizioni modello secondo le linee guida ed il commentario dell'OCSE/G20, come pure l'attuazione federale in Svizzera, siano corrette. Siamo ampiamente favorevoli all'incorporazione del contenuto delle prescrizioni modello nel diritto nazionale attraverso un rinvio giuridico. Ciò garantisce la massima coerenza possibile con le disposizioni internazionali.

Rileviamo tuttavia che le disposizioni formulate nel progetto di ordinanza non corrispondono in tutti i punti alle prescrizioni modello OCSE/G20 e, in taluni casi, risultano essere incomplete. Ad esempio, è definito che nell'ambito di applicazione degli art. 4 e 6 OImM siano considerati gli utili delle unità operative di un gruppo di società che raggiunge una cifra d'affari annua di 750 milioni di euro. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1.1.1. delle prescrizioni modello (le cd. *"Global Anti-Base Erosion Model Rules - Pillar Two"*), in relazione alla soglia di cifra d'affari annua consolidata, viene indicato come rilevante il cd. *"Test dei due anni sugli ultimi quattro periodi fiscali"*. Allo stesso modo, ci si chiede se tutte le fattispecie contenute nelle prescrizioni modello siano coperte. Si suggerisce pertanto di verificare la precisione e la completezza della formulazione del testo dell'ordinanza o di inserire, per quanto possibile, i corrispondenti riferimenti alle prescrizioni modello OCSE/G20.

Approviamo inoltre in modo esplicito l'ancoraggio nel testo del cd. *"principio di causalità"* (o *"Verursacherprinzip"*) nell'imputazione dell'imposta integrativa svizzera (v. art. 8 OImM). La soluzione proposta di assegnare l'imposta integrativa svizzera alle singole unità operative di un gruppo di società sembra appropriata. Tuttavia, la metodologia di calcolo effettiva, in base alla formulazione del testo, è difficile da comprendere senza l'esempio numerico concreto presentato a pagina 11 e seguenti del rapporto esplicativo del 17 agosto 2022. La formulazione di questa disposizione dovrebbe quindi essere rivista.

La chiave di ripartizione proposta nei casi di unità operative intercantonali (con oggetti dell'imposta in più Cantoni) è semplice, pragmatica e praticabile. **Per questo motivo, proprio in virtù della praticabilità e della facilità di applicazione della chiave di ripartizione semplificata proposta, che permette con il minore sforzo possibile per le autorità fiscali e le società interessate di raggiungere un risultato accettabile, il Cantone Ticino sostiene ampiamente il metodo di riparto dell'imposta integrativa conformemente ai principi del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale, come proposto all'art. 8 cpv. 3 OImM (cd. "Modello A").** Quanto alla data di entrata in vigore dell'ordinanza in parola, siamo favorevoli ad un'adeguata presa in considerazione di possibili ritardi nell'attuazione in altri Paesi.

Nell'interesse dell'attrattiva della piazza economica svizzera, si suggerisce infine di tenere adeguatamente conto, nella stesura finale del disegno di legge, degli ulteriori sviluppi internazionali in materia di tassazione minima, in particolare negli Stati Uniti e nell'Unione europea. È inoltre nell'interesse della Svizzera che l'introduzione, da parte di altri Stati, di disposizioni unilaterali di diritto fiscale estero (come ad esempio le norme CFC), non compromettano la riscossione dell'imposta integrativa svizzera.

II. Commento dettagliato a determinati articoli

Ad. articolo 2

Capoverso 1

Un riferimento statico alle disposizioni modello si rivela appropriato dal punto di vista giuridico.

Non è tuttavia chiara la portata della riserva secondo cui le disposizioni modello OCSE/G20 sono applicabili solo nella misura in cui sono compatibili con le norme federali concernenti l'imposizione delle imprese, dal momento che non specifica a quale/(i) legge/(i) federale/(i) si faccia riferimento. Inoltre, il primato del diritto federale svizzero, rispetto alle prescrizioni modello, potrebbe mettere in discussione l'accettazione internazionale delle norme svizzere. La riserva dovrebbe pertanto essere eliminata o la sua portata precisata.

Capoverso 2

Si accoglie favorevolmente l'interpretazione delle disposizioni del modello in conformità con il relativo commentario ed i regolamenti corrispondenti. Per garantire l'accettazione a livello internazionale, si dovrebbe inoltre dare la massima importanza possibile alla versione più recente del commentario e dei regolamenti pertinenti.

Ad. articolo 4

Capoverso 1

L'ambito di applicazione non è in linea con l'art. 1.1.1. delle prescrizioni modello e contiene una disposizione divergente. L'ambito di applicazione non dovrebbe essere più ampio (ma nemmeno più ristretto) di quello previsto dalle prescrizioni modello. Si suggerisce pertanto di garantire una coerenza con il contenuto delle prescrizioni modello OCSE/G20 (ad esempio, la considerazione del cd. *"Test dei due anni sugli ultimi quattro periodi fiscali"* per quanto riguarda la soglia di cifra d'affari annua determinante, come pure il riferimento alle norme speciali determinanti di cui all'art. 6 delle prescrizioni modello, la definizione del principio contabile applicabile, ecc.).

Capoverso 2

Siamo del parere che la limitazione attualmente proposta alla società capogruppo prevista dalle prescrizioni modello sia insufficiente, in quanto non tutte le fattispecie sono coperte. La disposizione attuale non tiene ad esempio conto dell'approccio *"top-down"* (qualora la società madre capogruppo non è situata in uno Stato che applica un IIR qualificato), come pure delle strutture di *split-ownership*, ecc.

Si suggerisce un esame più approfondito per verificare se anche le costellazioni UTPR straniere, con una soglia più bassa, non debbano essere incluse nell'ambito di applicazione.

Capoverso 3

In linea di principio, la disposizione deve essere approvata. Nell'interesse dell'attrattività della piazza economica svizzera, si suggerisce tuttavia di tenere conto, per quanto possibile, degli sviluppi internazionali nel settore della tassazione minima, in particolare negli Stati Uniti e nell'Unione europea, fino all'adozione definitiva dell'ordinanza.

Ad. articolo 6

Capoverso 1

L'ambito di applicazione non è in linea con l'art. 1.1.1. delle prescrizioni modello e contiene una regolamentazione divergente. Il campo di applicazione non dovrebbe essere più ampio (ma nemmeno più ristretto) di quello previsto dalle prescrizioni modello. Si suggerisce pertanto di garantire la coerenza con il contenuto delle prescrizioni modello (ad esempio, la considerazione del cd. "*Test dei due anni sugli ultimi quattro periodi fiscali*" per quanto riguarda la soglia di cifra d'affari annua, come pure il riferimento alle norme speciali determinanti di cui all'art. 6 delle prescrizioni modello, la definizione del principio contabile applicabile, ecc.).

Capoverso 2

Ci si chiede se la struttura e la formulazione scelta del paragrafo 2 copra tutte le fattispecie rilevanti (ad esempio, le strutture di "*split-ownership*"). La formulazione del cpv. 2 – in particolare alla lettera b - sembra piuttosto macchinosa. Ci si chiede inoltre se tutte le circostanze rilevanti siano coperte dalla formulazione scelta. Si suggerisce dunque di esaminare se il citato paragrafo possa essere riformulato in modo più chiaro o, più semplicemente, se si possa utilizzare un rinvio generale agli artt. 2.1 - 2.3 delle prescrizioni modello OCSE/G20.

Capoverso 3

Si dovrebbe valutare se sia il caso di rinunciare al termine non abbreviato di UTPR (cioè "*Undertaxed Payments Rule*") e di utilizzare solo l'abbreviazione (vale a dire "UTPR"), dato che l'OCSE non utilizza più tale terminologia.

Ad. articolo 8

Capoverso 1

La soluzione proposta dell'imputazione dell'imposta integrativa svizzera alle singole unità operative di un gruppo di società sembra appropriata. In alternativa, tuttavia, si potrebbe anche utilizzare una chiave di ripartizione che tenga debitamente conto delle eccedenze di utile ("*Übergewinne*"). Si evidenzia inoltre che la metodologia di calcolo effettiva, in base alla formulazione del testo, è difficile da comprendere, in particolare senza l'esempio numerico concreto presentato alle pagine 11 e seguenti del rapporto esplicativo del 17 agosto 2022. La formulazione di questa disposizione è imprecisa e dovrebbe quindi essere rivista.

Si deve infine garantire che un'imputazione corretta dell'imposta integrativa svizzera, alle singole unità operative, sia riconosciuta anche dal punto di vista dell'imposta preventiva (assenza di una prestazione valutabile in denaro).

Capoverso 2

La chiave di assegnazione proposta deve essere valutata come ragionevole.

Si deve garantire che l'imputazione e la riscossione delle imposte integrative internazionali (UTPR) che si riferiscono agli utili delle unità operative estere, siano riconosciute anche dal punto di vista dell'imposta preventiva e non comportino conseguenze in termini di imposta preventiva (assenza di una prestazione valutabile in denaro).

Capoverso 3

La chiave di ripartizione proposta nelle relazioni intercantionali (per le unità operative con oggetti dell'imposta in più Cantoni) è giudicata come un metodo semplice, pragmatico e praticabile.

Per questo motivo, proprio in virtù della praticabilità e della facilità di applicazione della chiave di ripartizione semplificata proposta, che permette con il minore sforzo possibile per le autorità fiscali e le società interessate di raggiungere un risultato accettabile, il Cantone Ticino sostiene ampiamente il metodo di riparto dell'imposta integrativa conformemente ai principi del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale, come proposto all'art. 8 cpv. 3 OImM (cd. "Modello A").

Ad. articolo 10

Mal si comprende il motivo per il quale la disposizione faccia riferimento ad una deduzione. Si dovrebbe valutare se la seguente formulazione non sia più appropriata e più chiara: "... non preso in considerazione nel calcolo dell'importo massimo".

Voglia gradire, onorevole Consigliere federale, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-de@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet